

CHIARIMENTI

AVVISO DI ASTA AD OFFERTE SEGRETE (ex art. 73 lett. c) e art. 76 R.D. 827/1924) PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI MATERIALE DI FERRO ZINCATO, CON SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA AGLI IMPIANTI DI RECUPERO A CARICO DELL'ACQUIRENTE.

Qualora il concorrente intenda subappaltare parte delle prestazioni previste nel capitolato d'oneri, deve indicare già in sede di offerta il nominativo del/dei subappaltatori facendo compilare ai medesimi i modelli A, B, se del caso C, e produrre le prove del suo possesso dei requisiti tecnici professionali richiesti.

Assago, 27/03/2014

QUESITI / RISPOSTE

Quesito: Relativamente alla documentazione amministrativa da presentare, rispetto al punto 7 "compilazione della scheda DUVRI" quale scheda è indispensabile compilare?

Risposta: Devono essere compilati tutti i modelli della Procedura Operativa N.04_DT_SAS_2014_DUVRI_Rev.03 sia dalle imprese esecutrici che dagli impianti.

Quesito: Relativamente al punto 2, è sufficiente una dichiarazione o occorre allegare anche il capitolato sottoscritto su ogni pagina?

Risposta: E' sufficiente una dichiarazione di presa visione ed accettazione integrale delle prescrizioni dettagliate nel CSA, sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore.

Quesito: La pesa da utilizzare, potrà essere quella in dotazione all'impianto di destinazione, o necessariamente deve essere una pesa in dotazione a terzi?

Risposta: La pesa dell'impianto è obbligatoria e va indicata, è obbligatorio indicare nella documentazione di offerta una pesa pubblica preferibilmente ubicata lungo il percorso da Cantalupa all'impianto di destinazione, al fine di consentire eventuali verifiche in contraddittorio con la Committente.

Quesito: Per l'impianto di destinazione, è sufficiente la seguente documentazione: dichiarazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto + autorizzazioni?

Risposta: Qualora l'impianto di trattamento sia oggetto di avvalimento, il concorrente come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 163/2006, richiamato nell'Avviso, deve produrre tutta la documentazione ivi elencata (modelli di dichiarazione A, B, se del caso C, contratto etc.). Pertanto è essenziale, tra il resto, l'autorizzazione per trattare il materiale ferroso CER 170405. L'autorizzazione non deve essere in procedura semplificata sia per il recupero che per la messa in riserva (D.M. 5/2/98 e s.m.i.).

Assago, 04/04/2014